



IL FUTURO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

Come valutare, gestire e proteggersi dai rischi

Avv. Edoardo Tamagnone

*La nuova normativa europea sulle successioni.
Risvolti pratici per la consulenza*

Le successioni transfrontaliere coinvolgono ogni anno oltre 450.000 famiglie



Una **successione internazionale** si riscontra qualora i beni o gli eredi del defunto si trovino in uno Stato diverso da quello ove si è aperta la successione.

Ad esempio

un cittadino straniero acquista un bene in Italia, pur continuando a vivere all'estero oppure

un cittadino italiano, che possiede immobili in Italia, decide di spostare la propria residenza all'estero e trasferire la sede dei propri interessi fuori dal territorio italiano.



Le diverse normative nazionali divergono su alcuni **punti fondamentali** come:

- la determinazione della quota di riserva ereditaria
- il trattamento del coniuge superstite
- l'individuazione dei successibili e delle relative quote.



Fino a poco tempo fa l'esistenza di norme nazionali diverse rendeva l'eredità transfrontaliera un affare complesso e costoso.

La nuova legislazione europea semplifica l'eredità transfrontaliera individuando chiaramente **quale tribunale europeo avrà la competenza giurisdizionale** per gestire l'eredità e **quale legge sarà applicata.**



Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il **Regolamento UE n. 650/2012** relativo:

- alla competenza
- alla legge applicabile
- al riconoscimento
- all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni
- alla istituzione del c.d. **Certificato Successorio Europeo.**

Come funziona?

Secondo le nuove norme, i giudici competenti saranno quelli del Paese dell'UE in cui il defunto aveva la **residenza abituale al momento del decesso** e la legge applicabile sarà quella di tale Paese.

Tuttavia i cittadini possono **scegliere** di applicare alla loro eredità **la legge del Paese di cui hanno la cittadinanza**, che può essere un Paese dell'UE o un Paese terzo.



Un nuovo strumento per la pianificazione successoria

I cittadini che redigono un testamento possono ora scegliere di applicare la legge del loro Paese di origine alla totalità della loro eredità, anche se vivono in un altro Paese dell'UE e hanno attività in diversi Paesi.


Le nuove norme facilitano la pianificazione della successione.



ATTENZIONE!

Le questioni fiscali legate ai beni della successione sono ancora disciplinate dalla normativa nazionale

Le imposte di successioni in Europa



La nuova frontiera della consulenza: la fiscalità internazionale



La difficile gestione dei capitali esteri

- Residenza fiscale e doppia imposizione
- Tassazione dei redditi prodotti all'estero
- Obblighi in materia di monitoraggio fiscale



1° gennaio 2017

Entra in vigore lo **scambio automatico delle informazioni**

In pratica gli istituti finanziari esteri dovranno comunicare alle Amministrazioni Finanziarie dei Paesi aderenti al **Common Reporting Standard** le informazioni rilevanti sulle attività finanziarie estere



OECD
COMMON
REPORTING
STANDARD

Quali informazioni verranno scambiate?

Le informazioni finanziarie da segnalare comprendono:

- tutti i tipi di **redditi da capitale**
- gli interessi
- i dividendi
- i redditi derivanti da alcuni contratti assicurativi
- i redditi derivanti dalle attività finanziarie o dalla loro vendita.



In pratica

L'Agencia delle Entrate verrà **automaticamente** a conoscenza dell'esistenza, ad esempio, di conti correnti e dei contratti assicurativi con contenuto finanziario intrattenuti all'estero ma intestati a soggetti che abbiano la residenza (amministrativa o fiscale) in Italia.



Sanzioni su imposte sui redditi

In caso di **infedele dichiarazione**

White List: minimo 100%

Black List: minimo 200%

+ 1/3 se reddito prodotto all'estero (133/267%)

In caso di **omessa dichiarazione**

White List: minimo 120%

Black List: minimo 240%

+ 1/3 se reddito prodotto all'estero (240/320%)

Sanzioni in materia di monitoraggio fiscale

In caso di attività detenute in Paese **White List**



dal 3% al 15% per anno


In caso di attività detenute in Paese **Black List**



dal 6% al 30% per anno

Dove si trasferiscono i capitali invisibili al Fisco

<p>2015</p> <p>SVIZZERA</p> <p>Non è più possibile su posizioni non regolari fiscalmente effettuare bonifici verso paesi black list o prelievi rilevanti in contanti</p>	<p>2015</p> <p>1. SINGAPORE</p> <p>Singapore ha aderito al Crs con primo reporting nel 2017 su dati del 2016. Entro il 31 dicembre i fondi neri eventualmente lì detenuti devono essere trasferiti</p>	<p>2016</p> <p>2. EMIRATI ARABI UNITI</p> <p>Gli Emirati Arabi hanno un rischio paese basso e hanno aderito al Fatca Usa e al Crs con primo reporting nel 2018 su dati del 2017</p>	<p>2017</p> <p>3. FILIPPINE</p> <p>Le Filippine hanno rischio paese medio basso. Hanno aderito per ora solo al Fatca per lo scambio dei dati bilaterale con gli Stati Uniti</p>	<p>2018</p> <p>4. PORTORICO</p> <p>Se le Filippine aderissero al Crs su dati del 2017, entro il 31 dicembre i fondi dovrebbero essere spostati in un paese poco collaborativo come Portorico</p>	<p>2018</p> <p>5. ECUADOR</p> <p>Alla fine si dovrebbe emigrare in un Paese che non ha sottoscritto trattati Fatca o Crs come l'Ecuador contrassegnato da un alto rischio ambientale</p>
---	---	--	--	---	---




<p>2015</p> <p>1. MONACO</p> <p>Chi ha fondi irregolarmente esportati nel Principato di Monaco deve tener conto che il paese ha aderito al Crs con primo reporting nel 2018 su dati del 2017</p>	<p>2016</p> <p>2. MONACO</p> <p>Entro il 31 dicembre i fondi occultati devono essere spostati in un altro paese "eldorado" black list non aderente al Common reporting standard</p>	<p>2017</p> <p>3. PANAMA</p> <p>Nel caso di adesione al Crs di Panama entro il 31 dicembre si devono spostare i soldi in un altro paese black list poco propenso allo scambio di dati e che non ha sottoscritto trattati</p>	<p>2018</p> <p>4. OMAN</p> <p>L'Oman paese a basso rischio potrebbe a sua volta aderire al Crs ovvero sottoscrivere un trattato Fatca costringendo a una nuova fuga</p>	<p>2018</p> <p>5. LIBANO</p> <p>A quel punto non resta che trasferire, se non impedito dagli intermediari, in un altro paese black list senza CRS ma con più alti rischi ambientali, come il Libano</p>
---	--	---	--	--



Con il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 il Governo ha riaperto i termini per l'adesione alla **Voluntary Disclosure** per favorire il **rientro dei capitali** prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico delle informazioni


Il rientro dei capitali

Da dove ritornano di solito beni e valori con la protezione dello scudo fiscale o altre facilitazioni



Fonte: stime professionali

ANSA centimetri



ATTENZIONE!

Già ora gli accordi internazionali consentono all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri contribuenti che detengano attività non dichiarate in Svizzera, nel Principato di Monaco o in altri paradisi fiscali decretando di fatto la **fine del segreto bancario.**

Cosa si può regolarizzare

- Conti esteri e **dossier titoli** cifrati o intestati a persone fisiche o società offshore
- Azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento non armonizzati
- **Patrimoni ereditati** all'estero e non dichiarati in Italia
- Fondazioni di diritto estero
- **Immobili** in Paesi Black List ovvero nella UE
- Stock Options e Restricted Stock Units (RSU)
- Depositi aurei (**lingotti** e monete d'oro) e conti metalli
- Quote di partecipazione a SCI monegasche e francesi
- Polizze *unit linked* di diritto lussemburghese
- **Cassette di sicurezza**

I benefici della Voluntary Disclosure

- Sanzioni sui redditi di capitale ridotte ad 1/6
- Sanzioni da omessa compilazione del quadro RW ridotte allo 0,5% (per anno)
- No raddoppio dei termini
- Non punibilità penale
- Piena disponibilità del patrimonio

Termine: 31 luglio 2017


Voluntary, ultima chiamata

Le banche svizzere temono l'accusa di riciclaggio e bloccano i conti correnti diventando alleati del fisco: scenari da incubo per chi sceglie di non emergere

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

La voluntary disclosure sta transitando sotto lo striscione dell'ultimo chilometro. Entro il 30 novembre i giochi saranno fatti. Si può già dire che l'operazione è un successo annunciato. L'Ordine dei dottori commercialisti di Milano ha stimato che dall'operazione l'erario ricaverà non meno di 4 miliardi di euro. Ma l'aspetto più importante è che la voluntary farà emergere una trentina di miliardi che, una volta dichiarati al fisco, entreranno nel circuito legale. Diventeranno compliant, come si dice ora.

Ma cosa succede per i capitali che decideranno invece di non ricomparire? Si tratta di patrimoni ancora più consistenti, se è vero che la massa dei fondi degli italiani all'estero, non dichiarati è stimabile tra i 200 e i 300 miliardi. Qualcuno ha già provveduto a risistemarsi in uno dei (pochi) paradisi fiscali ancora disponibili. Ma la maggior parte dei capitali giace, congelata, nelle banche svizzere. Nonostante la proverbiale precisione, affidabilità, rigore, dei banchieri elvetici, si può ben dire che anche loro stanno attraversando un momento di confusione istituzionale. Non hanno tutti i torti: per secoli sono stati tutelati dal segreto bancario che, in Svizzera, era una vera e propria religione di Stato. In pochi anni è stato spazzato via. Oggi le ammini-




strazioni finanziarie come quella italiana possiedono una serie di strumentazioni giuridiche addirittura debordanti per penetrare un segreto ormai inesistente: possono infatti utilizzare la convenzione contro le

doppie imposizioni, oppure ricorrere al Tax information exchange agreement (Tiea), o alle, un po' datate, convenzioni multilaterali sull'assistenza amministrativa, oppure, tra breve, allo scambio automatico

di informazioni (Crs) che ha di fatto clonato i sistemi un po' rudi ma efficaci del Facta. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Se a ciò si aggiunge che nel diritto penale svizzero sta entrando in vigore la punibilità per riciclaggio dell'evasione fiscale aggravata, si comprende il motivo del cambiamento di casacca delle banche svizzere che, da tutori del contribuente-evasore, sono diventate improvvisamente i garanti della correttezza e trasparenza fiscale: i rischi penali e reputazionali sono diventati troppo alti.

Ma cosa ne sarà dei conti non regolarizzati dal 1° dicembre? Nessuno lo sa. Ma si possono fare due ipotesi. Le banche svizzere chiudono il conto e spediscono un assegno di importo corrispondente all'attivo al domicilio del titolare, come hanno già fatto in applicazione delle regole del Facta con i clienti americani. Naturalmente poi faranno la segnalazione anticiclaggio alle autorità competenti: il cliente rischia sanzioni più alte del capitale stesso e un processo penale. Oppure rimane tutto congelato. Di fatto così il cliente, nella migliore delle ipotesi, perde la disponibilità del proprio patrimonio, sempre che la banca non faccia la segnalazione anticiclaggio. Il correntista può solo rivolgersi all'autorità giudiziaria svizzera sperando che questa gli dia ragione. Ma la strada è impervia. Di fatto, stanno suonando le trombe del giudizio, meglio non farsi trovare dalla parte sbagliata.



www.protezionepatrimoni.it



**PATRIMONIA[®]
SUMMIT**

EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA PERFINANCE

SUNT
SERVANDA

2016

www.patrimoniasummit.it

GRAZIE PER L'ASCOLTO